

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2804

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GREGORIO FONTANA, CASSINELLI, CIRIELLI,
FUCCI, GALATI, JANNONE, NUCARA, VELLA**

Legge quadro sugli ecomusei

Presentata il 14 ottobre 2009

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le modifiche introdotte al titolo V della parte seconda della Costituzione e in particolare all'articolo 117, con il nuovo orientamento federalista e con il nuovo assetto dei rapporti tra Stato e regioni, e all'articolo 118, nel quale si prevede che la legge statale disciplina, tra l'altro: « forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali » e che « Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà », hanno suggerito la presentazione di una proposta di legge recante una legge quadro sugli ecomusei.

Va ricordato che il pensiero ecomuseale inizia a svilupparsi in occasione di un incontro internazionale svoltosi in Francia nel 1972, che ebbe come protagonista gli illustri museografi francesi George-Henry

Rivière e Hugues de Varine, per dare una prospettiva all'evoluzione concettuale del museo del territorio consolidatosi nella tradizione del nord e dell'est dell'Europa. L'ecomuseo è riconosciuto oggi come un istituto culturale che emerge dalla comunità e dal suo territorio quale strumento di sviluppo cooperativo e sussidiario, il cui obiettivo è quello di aiutare la comunità stessa a progettare il proprio futuro partendo dalle proprie radici, in una cornice di sostenibilità territoriale, eccellenza, unicità e competitività a un livello che va dal locale al globale e viceversa.

Dal 2005 è nata una definizione condivisa da numerosi studiosi sul concetto di ecomuseo, definito come un patto con il quale la comunità si prende cura di un territorio.

L'ecomuseo, nel perseguire il suo obiettivo di sviluppo socio-economico sostenibile di un territorio, utilizza un approccio integrato e multisettoriale: in particolar

modo nei territori urbani e rurali marginali e caratterizzati da risorse deboli, infatti, solo il lavoro svolto da più attori su attività diverse può portare al raggiungimento delle dimensioni adeguate per superare fattori di criticità a livello sociale ed economico.

Tali trasversalità e multisetorialità, tipiche dei progetti ecomuseali, garantiscono un approccio più efficace alla gestione di un territorio toccando gli ambiti della cultura e identità, dell'ambiente ed energia, delle politiche agricole e alimentari, delle politiche per il turismo responsabile e consapevole, nonché della pianificazione territoriale ed economica.

Oggi l'immagine del territorio va oltre gli aspetti strettamente geografici, ambientali e paesaggistici, incorporando anche elementi patrimoniali, materiali e immateriali, come l'architettura, le pratiche di lavoro, le produzioni locali, la lingua, le tradizioni gastronomiche e il paesaggio. Inoltre fondamentale importanza e notevole interesse a livello mondiale assumono l'ecologia e la biodiversità, aspetti del territorio che entrano prepotentemente nello scenario, ma dei quali forse ancora non si ha un'adeguata consapevolezza finalizzata anche a un loro corretto utilizzo.

L'Osservatorio ecomusei e il Laboratorio ecomusei della regione Piemonte, all'inizio del 2009, vantano nei propri archivi ben oltre 350 ecomusei censiti nel mondo, tra operativi e in cantiere, numero destinato ad aumentare (esempi significativi, oltre alla Francia, si trovano in Portogallo, Spagna, Svezia, Norvegia, Repubblica Ceca, Polonia, Brasile, Giappone, Canada, Messico, Venezuela, India e Cina).

Le esperienze ecomuseali in Italia sono numerose e sono spesso molto diversificate: accanto a iniziative isolate esistono reti di ecomusei realizzati sulla base di leggi regionali specifiche. Esistono sette leggi regionali (la prima, nel 1995, fu quella emanata dal Piemonte, poi quelle emanate dal Friuli-Venezia Giulia, dalla Lombardia, dall'Umbria, dalla Sardegna, dal Molise e dalla provincia autonoma di

Trento) e altre *in itinere* (Emilia-Romagna, Puglia, Calabria, Abruzzo, Liguria e Campania) e oltre 150 realtà ecomuseali diffuse nel nostro Paese.

Muovendo da tali presupposti si intendono richiamare i principi sanciti dalla Convenzione dell'Organizzazione delle nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e la diversità culturale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'UNESCO e resa esecutiva dalla legge n. 167 del 2007, ma anche la necessità di valorizzare la persona quale attore principale dello sviluppo sussidiario dei propri territori.

Una legge quadro non può che essere di principi, snella ed essenziale, rinviando alle regioni il ruolo di indirizzo, di valutazione e di coordinamento delle realtà museali ed ecomuseali presenti sul territorio nonché di sostegno economico per le progettualità che esse, singolarmente o coordinandosi tra loro, esprimono.

Tra i principi di fondamentale importanza rientrano: il prioritario interesse nazionale e una politica nazionale dello sviluppo sostenibile locale ecomuseale, con forme di intesa e di coordinamento istituzionale tra Stato, regioni, province autonome ed enti locali; un medesimo coordinamento tra lo Stato, le regioni legiferanti in materia e le reti ecomuseali da esse riconosciute, che rappresenti un luogo di confronto e di scambio di informazioni e buone pratiche condivise sui temi trasversali dell'ecomuseologia; la trasversalità dell'ecomuseologia, che interessa le aree della cultura, e identità, dell'ambiente ed energia, delle politiche agricole e alimentari, delle politiche per il turismo responsabile e consapevole, nonché della pianificazione territoriale ed economica; l'importanza della promozione e dell'insegnamento, nonché della formazione in materia ecomuseale; la garanzia di adeguate risorse pubbliche e la promozione dell'apporto privato a sostegno delle attività del settore, salvaguardando l'efficacia e l'efficienza degli investimenti; il ruolo delle università nell'alta formazione per la

ricerca e per l'approccio interdisciplinare all'ecomuseologia.

La presente proposta di legge, che ha come obiettivo principale quello di prevedere una disciplina omogenea degli ecomusei, si compone, di sei articoli: l'articolo 1 definisce l'oggetto della legge, l'articolo 2 ne fissa le finalità, l'articolo 3 reca norme

relative alle attività delle regioni e delle province autonome nella disciplina degli ecomusei, l'articolo 4 prevede l'istituzione del Coordinamento nazionale degli ecomusei, l'articolo 5 prevede l'istituzione dell'Osservatorio nazionale degli ecomusei, definendone altresì i compiti, infine l'articolo 6 reca la copertura finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Oggetto).

1. La presente legge fissa i princìpi che sovrintendono all'azione pubblica in materia ecomuseale, disciplinando il coordinamento istituzionale tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché favorendo la partecipazione e l'intervento sussidiario dei soggetti privati.

2. La Repubblica promuove l'ecomuseologia con forme di sostegno e di incentivazione, riconoscendo il valore degli ecomusei quali strumenti sussidiari di conservazione e di valorizzazione del territorio.

3. Ai fini della presente legge per ecomuseo si intende un'istituzione culturale, costituita dai soggetti indicati dalle leggi emanate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, che assicura, su un determinato territorio e con la partecipazione della popolazione, le funzioni di ricerca, di conservazione e di valorizzazione dell'insieme dei beni culturali materiali e immateriali del territorio, rappresentativi di un ambiente e dei modi di vita che ivi si sono succeduti nel tempo.

ART. 2.

(Finalità).

1. Costituiscono finalità prioritarie degli ecomusei:

a) il coinvolgimento e la partecipazione attiva della popolazione locale, principale riferimento all'ecomuseo che rappresenta l'espressione della cultura di un territorio locale;

b) il mantenimento della continuità tra passato e futuro dei territori attraverso la partecipazione della popolazione alle

decisioni e alla presa di coscienza della propria identità;

c) la ricostruzione delle trasformazioni culturali, ambientali, economiche e sociali storicamente vissute dalle singole comunità locali e dai rispettivi territori, al fine di accompagnare lo sviluppo sostenibile;

d) la promozione dello sviluppo sostenibile delle comunità locali, delle istituzioni, culturali e scientifiche, delle attività economiche, nonché degli enti e delle associazioni locali;

e) la conservazione e il restauro di ambienti di vita tradizionali al fine di tramandare le testimonianze e le trasformazioni della cultura e dell'identità, nonché di ricostruire l'evoluzione delle abitudini di vita e di lavoro delle popolazioni locali considerate in un'ottica di sviluppo sostenibile, delle tradizioni religiose, culturali, ricreative e agricole, dell'utilizzo delle risorse naturali, delle tecnologie innovative, delle fonti energetiche e delle materie impiegate nelle attività produttive e nell'alimentazione;

f) lo studio, la catalogazione e la rappresentazione della cultura locale, nonché la tutela dei paesaggi tipici; la conservazione, nelle aree prescelte, di particolarità urbanistiche e architettoniche che caratterizzano il paesaggio locale;

g) il recupero di ambienti di vita e di lavoro tradizionali volti alla produzione di beni o di servizi da offrire ai visitatori, creando occasioni di impiego e di vendita diretta di prodotti locali;

h) la predisposizione di percorsi per un turismo consapevole con il coinvolgimento attivo delle comunità, delle istituzioni culturali e scolastiche, delle associazioni *pro-loco* e di altre forme associative;

i) la promozione e il sostegno delle attività di ricerca scientifica e didattico-educative riferite alla storia, all'arte, alle tradizioni locali e all'ambiente, nonché al recupero e all'utilizzo delle lingue originali d'uso nelle diverse attività;

l) la promozione di iniziative volte a far conoscere le tradizioni del territorio attraverso l'attivazione di corsi, incontri, conferenze e rappresentazioni all'interno delle strutture degli ecomusei e rivolte anche ai turisti.

ART. 3.

*(Norme regionali
e delle province autonome).*

1. Nell'ambito delle loro specifiche prerogative istituzionali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in ossequio ai principi di sussidiarietà, di adeguatezza, di prossimità e di efficacia, concorrono all'attuazione dei principi fondamentali di cui alla presente legge e, in particolare, promuovono l'istituzione di ecomusei nel proprio territorio, individuando aree di dimensioni e di caratteristiche adeguate e omogenee, al fine di ricostruire, testimoniare, valorizzare e accompagnare nel loro sviluppo la memoria storica, la vita locale, la cultura materiale e immateriale e quella del paesaggio, le relazioni tra ambiente naturale e ambiente antropizzato, le tradizioni, la ricostruzione e la trasformazione degli ambienti di vita e di lavoro delle comunità locali. In particolare, le regioni e le province autonome disciplinano:

a) le modalità alle quali devono attenersi gli ecomusei al fine di ottenere il riconoscimento;

b) la definizione delle caratteristiche degli ecomusei tra le quali è comunque compresa la caratteristica di omogeneità culturale, geografica e paesaggistica del territorio in cui si è istituito l'ecomuseo e la presenza di beni di comunità ovvero di elementi patrimoniali, materiali e immateriali, naturalistici e ambientali di riconosciuto valore;

c) l'istituzione di una consulta di coordinamento regionale e delle province autonome degli ecomusei riconosciuti;

d) le forme di finanziamento e di sostegno delle attività degli ecomusei;

e) le modalità operative e di gestione degli ecomusei.

ART. 4.

(Coordinamento nazionale degli ecomusei).

1. È istituito, il Coordinamento nazionale degli ecomusei, incaricato di coordinare l'attività delle consulte regionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c). Il coordinamento nazionale è dotato di autonomia statutaria, gestionale e finanziaria ed è presieduto da un direttore nominato ai sensi dello statuto.

ART. 5.

(Osservatorio nazionale degli ecomusei).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, è istituito l'Osservatorio nazionale degli ecomusei, presieduto dal Ministro per i beni e le attività culturali, o da un suo delegato e composto dai Ministri dell'ambiente, delle politiche agricole alimentari e forestali, del turismo e dello sviluppo economico, o da loro delegati, da rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, dal direttore del coordinamento nazionale di cui all'articolo 4 e da tre esperti in ecomuseologia.

2. L'Osservatorio nazionale di cui al comma 1, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, ha i seguenti compiti:

a) garantire un confronto in materia ecomuseale delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano con il Governo e con il Parlamento;

b) elaborare idee e progetti per qualificare l'azione amministrativa e tecnica delle strutture regionali e delle province autonome in materia ecomuseale, for-

nendo ogni utile elemento per la promozione e per lo sviluppo degli ecomusei;

c) provvedere alla verifica delle attività svolte dalle regioni e dalle province autonome in favore degli ecomusei;

d) sostenere, con la collaborazione delle regioni e delle province autonome, iniziative di formazione e di aggiornamento in materia ecomuseale, anche in ambito scolastico e universitario;

e) promuovere, con cadenza biennale, l'aggiornamento del censimento degli ecomusei, la pubblicazione di un rapporto biennale sulla loro attività e una conferenza nazionale degli ecomusei, alla quale partecipano i soggetti istituzionali, gli ecomusei e gli operatori interessati.

ART. 6.

(Copertura finanziaria).

1. Per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale degli ecomusei e per l'organizzazione delle attività e della Conferenza nazionale degli ecomusei di cui, rispettivamente, all'articolo 5, commi 1 e 2, lettera e), è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui per il triennio 2009-2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del Fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

